

PROTOCOLLO D'INTESA IN MATERIA DI INIZIATIVE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

tra

UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni razziali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità

e

REGIONE PIEMONTE – Direzione Coesione sociale.

Visti:

- la Direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;
- il D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 215, recante "Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica";
- il D.P.C.M. 11 dicembre 2003, recante "Costituzione e organizzazione interna dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni, di cui all'art. 29 della legge comunitaria 1 marzo 2002, n. 39" (di seguito UNAR) istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità;

Visti:

- la Strategia europea per la parità tra donne e uomini 2010-2015 (COM(2010) 491 del 21/9/2010), la Strategia europea sulla disabilità 2010-2020 (COM(2010) 636 del 15/11/2010), il Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020 (COM(2011) 173 del 5/4/2011), la Strategia nazionale LGBTI (Decreto ministeriale 16 aprile 2013), il Piano Nazionale d'Azione contro il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza (Decreto ministeriale 7 agosto 2015);
- il "Parere del Comitato delle Regioni sulla non discriminazione, pari opportunità e applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone" (2009/C 211/12) che ribadisce il reale bisogno di integrazione orizzontale della non discriminazione, possibile soltanto attraverso il coinvolgimento degli enti regionali;
- la Legge 13 ottobre 1975, n. 654, "Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale";
- la Legge 25 giugno 1993, n. 205 "Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa";
- i Decreti Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003, integrati con Legge 101/2008, che hanno recepito le Direttive CE 43/2000 che attua il principio della parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica e 78/2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e lavoro;
- il "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" (D.Lgs 25 luglio 1998 n°286) che afferma che: "le Regioni, in collaborazione con le Province e con i Comuni, con le associazioni di immigrati e del volontariato sociale [...] predispongono centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale per gli stranieri, vittime di discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi";
- la Legge 4 novembre 2010 n. 183, che all'art. 21 "Misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche" comma 1

che cita "(...) Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. (...)";

- il Protocollo d'intesa sottoscritto il 7 aprile 2011 tra l'OSCAD - Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori istituito presso il Ministero dell'Interno (Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale della polizia criminale) e l'UNAR - Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali istituito presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- Il Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna" e l'Accordo di collaborazione sottoscritto il 6 ottobre 2010 tra la Consigliera Nazionale di Parità, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'UNAR - Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali istituito presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTI

- lo Statuto della Regione Piemonte;

- la Legge Regionale 18 marzo 2009, n. 8 "Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione Piemonte e disposizioni per l'istituzione dei bilanci di genere", al cui art. 1 è previsto che "(...) la Regione opera affinché le politiche e i relativi interventi di attuazione favoriscano il superamento di ogni discriminazione diretta o indiretta ancora esistente nei confronti delle donne, il rafforzamento della condizione femminile e l'incremento della partecipazione delle donne alla vita politica, economica, sociale, culturale e civile, attraverso l'integrazione della dimensione di genere nella normativa e nell'azione politica e programmatica regionale in coerenza con gli indirizzi della programmazione nazionale ed europea";

- la Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5. "Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale". In particolare l'articolo 12 comma 1 e l'articolo 13 comma 3 che prevedono specifici Accordi di collaborazione tra Regione ed UNAR al fine di sviluppare le iniziative previste nella Legge e sviluppare la Rete regionale contro le discriminazioni;

- il Progetto denominato "Piemonte contro le Discriminazioni" n. 348, finanziato sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 2. Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale 3. Capacity building – lett. I), Contrasto alle discriminazioni, annualità 2016-2018, gestito dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione;

Tutto ciò premesso, le Parti:

- Regione Piemonte, Direzione Coesione sociale, rappresentata dal Direttore, Dottor Gianfranco Bordone, nato ad Alba il 1° dicembre 1959 e residente ai fini del presente atto presso la Regione Piemonte, Via Magenta 12, 10128 Torino; Torino;

- UNAR. Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, Dipartimento pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentato dal Dottor Francesco Spano, nato a Pisa il 29 aprile 1977 e residente ai fini del presente atto presso UNAR, Via della Ferratella in Laterano 51, 00184 Roma;

sottoscrivono e convengono quanto segue:

il Protocollo d'intesa è indirizzato a supportare l'implementazione della Rete regionale contro le discriminazioni, parte integrante della Rete nazionale UNAR, le attività svolte e coordinate dal Centro regionale contro le discriminazioni e le iniziative assunte in materia di lotta alle discriminazioni. L'individuazione dei soggetti aderenti e delle modalità di funzionamento della Rete regionale viene demandata alle intese tra la Regione e gli enti pubblici e privati piemontesi.

Nello specifico le parti concordano nella collaborazione rispetto all'applicazione della Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5., "Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale" e delle attività promosse e gestite dall'UNAR nei seguenti ambiti:

- a. prevenzione delle discriminazioni: ovvero azioni promosse al fine di impedire il generarsi o il perdurare di comportamenti e atteggiamenti discriminatori che incidano sul patrimonio culturale e valoriale di tutte/i, e azioni volte alla condivisione e diffusione di buone pratiche sul territorio;
- b. contrasto alle discriminazioni e assistenza alle vittime: attraverso la rimozione alla base di condizioni che producono discriminazione e la promozione di azioni positive per l'eliminazione dello svantaggio, anche attraverso il supporto delle vittime di discriminazioni;
- c. monitoraggio del fenomeno delle discriminazioni attraverso la sua costante osservazione sul territorio, coinvolgendo i soggetti istituzionali e del mondo associativo che in vario modo già si occupano o potrebbero occuparsi di prevenzione, contrasto, assistenza alle vittime di discriminazioni.

In riferimento alle azioni indicate al punto b) ed alla gestione dei casi di discriminazione che saranno assegnati e/o intercettati dalla Rete regionale contro le discriminazioni, le parti concordano di firmare uno specifico Accordo che contenga le Linee guida che dovranno essere seguite dai singoli Nodi, dal Centro e dalle Associazioni ed Enti che a vario titolo collaboreranno con la Rete regionale. Nel periodo che va dalla sottoscrizione del Presente Protocollo alla sottoscrizione dell'Accordo citato, saranno applicate le Linee guida per il funzionamento della Rete attualmente vigenti. I casi di rilievo nazionale, che in assenza dell'Accordo di cui sopra saranno di volta in volta individuati, sono trasferiti per il loro trattamento al riferimento nazionale che UNAR individuerà.

Le parti danno atto altresì che la collaborazione dell'UNAR avverrà sulle materie di propria competenza e sulle quali interviene direttamente sia attraverso la Rete nazionale contro le discriminazioni che come UNAR stesso;

Inoltre le parti:

- si impegnano a costituire un gruppo di lavoro permanente sulle materie di cui al presente Protocollo;
- si impegnano a condividere un programma operativo, anche individuando aree tematiche specifiche di sviluppo di singoli interventi ed attività con particolare riferimento a: lavoro, formazione professionale, istruzione, politiche giovanili, assistenza sociale e sanitaria, innovazione e tecnologie, comunicazione;
- si impegnano a sottoporre a verifica periodica i contenuti e gli effetti del presente Protocollo,

sulla base dei dati di monitoraggio raccolti e degli obiettivi specifici previsti nella programmazione operativa;

- si impegnano a diffondere i contenuti della presente intesa e le buone pratiche promuovendone la coerente realizzazione;
- si impegnano a collaborare per la partecipazione congiunta ad iniziative da candidare a finanziamento a livello nazionale, europeo e internazionale.

Costi

Le parti danno reciprocamente atto che dall'applicazione del presente Protocollo non deriva alcuna spesa obbligatoria per le parti stesse.

Durata del Protocollo

La durata del presente Protocollo è di 3 anni dalla data di firma dello stesso ed è rinnovabile previo Accordo scritto tra le parti.

Il presente Protocollo può essere in qualunque momento della sua validità modificato su istanza scritta di almeno una delle parti.

Letto, confermato e sottoscritto (firmato in originale in digitale)

Torino, lì

UNAR
UFFICIO NAZIONALE ANTIDISCRIMINAZIONI RAZZIALI
Dipartimento per le Pari Opportunità
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il direttore generale
Dottor Francesco SPANO

REGIONE PIEMONTE
Direzione Coesione sociale
Il direttore regionale
Dottor Gianfranco BORDONE